**La quinta sezione del Consiglio di Stato rimette all'Adunanza plenaria la questione concernente l'interpretazione del comma 1, lett. g), dell'art. 67 del Codice delle leggi antimafia chiedendo se l'effetto preclusivo dell'interdittiva antimafia operi anche in presenza di giudicato di condanna sopravvenuto e ricomprenda, nel novero delle erogazioni pubbliche, anche le somme dovute a titolo risarcitorio.**

Cons. St., sez. V, ordinanza 28 agosto 2017, n. 4078 – Pres. Saltelli, Est. Contessa

**Contributi e finanziamenti – Art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159 del 2011 – Divieto di percepire benefici economici per i soggetti destinatari di interdittiva antimafia – Estensione del divieto a somme dovute a titolo risarcitorio per effetto di giudicato successivo all'interdittiva antimafia – Deferimento all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato**

*Vanno rimessi all'Adunanza plenaria i seguenti quesiti:*

*a) se il comma 1, lettera g), dell'art. 67 del 'Codice delle leggi antimafia' (secondo cui "le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: (…) g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali") osti a che possano essere erogate da una pubblica amministrazione - sia pure in esecuzione di una pronuncia definitiva di condanna resa dal giudice amministrativo - somme di danaro, spettanti a titolo di risarcimento del danno, in favore di un soggetto che sia stato attinto prima della definizione del giudizio risarcitorio da un'informativa interdittiva antimafia, conosciuta solo successivamente alla formazione del giudicato e taciuta dal soggetto stesso, ovvero se il giudicato favorevole, comunque formatosi, obblighi in ogni caso l'amministrazione a darvi corso e a corrispondere la somma accertata come spettante;*

*b) se la previsione di cui al comma 1, lettera g) dell'art. 67 (laddove espressamente richiama "altre erogazioni dello stesso tipo"), possa essere intesa anche nel senso di precludere il versamento in favore dell'impresa di somme dovute a titolo risarcitorio in relazione a una vicenda sorta dall'affidamento (o dal mancato affidamento) di un appalto*(1)

---

(1) I.- Con l'ordinanza in epigrafe, la quinta sezione del Consiglio di Stato rimette all'Adunanza plenaria, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., la questione concernente l'efficacia preclusiva dell'interdittiva antimafia in presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro a titolo risarcitorio, qualora il fatto impeditivo del pagamento non sia stato eccepito nel giudizio risarcitorio in quanto conosciuto dall'ente debitore solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

E' accaduto in fatto che una società, in conseguenza della mancata aggiudicazione di una gara di appalto cui aveva partecipato, si vedeva accogliere la domanda risarcitoria per il mancato utile ed il danno all'immagine, successivamente quantificati in sede giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato, stante la mancata offerta da parte del Comune soccombente, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, secondo quanto disposto in sentenza.

Avendo la società agito per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato recante la definitiva quantificazione della somma dovuta a titolo risarcitorio, il Comune resistente eccepiva in giudizio l'impossibilità del pagamento a motivo dell'esistenza di una interdittiva antimafia, solo successivamente conosciuta al momento in cui si era reso necessario procedere al pagamento della somma, una volta definitivamente quantificata in sede giurisdizionale.

II. - A fronte del disposto di cui al comma 1, lettera g), dell'art. 67 del 'Codice delle leggi antimafia' (secondo cui "*le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: (…) g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali*"), la sezione si è pertanto posta l'interrogativo se la previsione in questione osti a che, sia pur in esecuzione di una pronuncia definitiva di condanna resa dal giudice amministrativo (o da un qualsiasi altro giudice, di cui venga chiesta l'ottemperanza in un giudizio amministrativo), possano essere erogate da una pubblica amministrazione somme di danaro, spettanti a titolo di risarcimento del danno, in favore di un soggetto che sia stato attinto prima della definizione del giudizio risarcitorio da un'informativa interdittiva antimafia, conosciuta solo successivamente alla formazione del giudicato e taciuta dal soggetto stesso, ovvero se il giudicato favorevole, comunque formatosi, obblighi in ogni caso l'amministrazione a darvi corso e a corrispondere la somma accertata come spettante.

A tal riguardo ha evidenziato:

a) l'irrilevanza della pronuncia resa *inter partes* che ha escluso la configurabilità di un vizio revocatorio della sentenza recante la condanna risarcitoria (giudizio proposto dal Comune, successivamente alla notizia della esistenza di una interdittiva antimafia taciuta dalla controparte, ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., n. 1, – dolo processuale di una parte nei confronti dell'altra – e n. 3 – rinvenimento di documenti decisivi che non era stato possibile produrre in giudizio per causa di forma maggiore). Ciò in quanto la questione sollevata non concerne tanto l'*an* della pretesa risarcitoria, quanto la concreta eseguibilità della sentenza di condanna in sede di ottemperanza;

b) l'ininfluenza del carattere risalente dell'interdittiva (datata 19 luglio 2013) sulla scorta di un consolidato (e condiviso) principio, per cui il comma 2 dell'articolo 86 del 'Codice delle leggi antimafia' deve essere interpretato nel senso che il decorso del termine annuale non priva di validità (o di efficacia)

l'interdittiva, in quanto l'amministrazione è tenuta ad emettere una informativa liberatoria nei confronti dell'impresa solo laddove sopraggiungano elementi nuovi, capaci di smentire o, comunque, di superare gli elementi che hanno giustificato l'emissione del provvedimento interdittivo (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4121 del 2016 in *Guida al dir*., 2016, fasc. 44, 94, con nota di MASARACCHIA), tenuto conto che nel caso di specie alcuna liberatoria era stata adottata;

c) quanto al principio di intangibilità del giudicato, pur precisando che i vincoli e le preclusioni di cui all'articolo 67 del 'Codice delle leggi antimafia', a rigore, non incidono direttamente sul vincolo nascente del giudicato in quanto tale, bensì piuttosto sulle modalità di esercizio in executivis delle pretese dallo stesso rinvenienti, ciò non dimeno osserva la sezione che occorre chiarire se il giudicato formale, in qualsiasi modo formatosi, impedisca in ogni caso all'amministrazione di sottrarsi agli obblighi da esso nascente di corrispondere una somma di danaro a titolo risarcitorio ad un soggetto attinto da un'informativa interdittiva antimafia mai entrata nella dialettica processuale, anche se precedente alla formazione del giudicato, oppure se le finalità e la ratio dell'informativa interdittiva antimafia diano vita ad una situazione di incapacità legale ex lege che produca la corrispondente sospensione temporanea dell'obbligo per l'amministrazione di eseguire quel giudicato.

III.- Per completezza si segnala, in materia di effetti del giudicato e possibili cause impeditive della esecuzione:

d)Cons. Stato, Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11 (oggetto della News US in data 24 giugno 2016, nonché in *Foro it*., 2017, III, 186, con note di TRAVI e VACCARI, cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza), che ha approfondito il rapporto fra giudicato amministrativo di legittimità e sopravvenienze, distinguendo fra situazioni giuridiche istantanee e di durata;

e) Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2 (oggetto della News US in data 16 maggio 2017), che ha ulteriormente chiarito i presupposti e le conseguenze della impossibilità di eseguire un giudicato c.d. di spettanza.

IV.– La V sezione pone un ulteriore quesito all'Adunanza Plenaria circa la portata dell'art. 67 del Codice delle leggi antimafia e, in particolare, se la previsione di cui al comma 1, lettera g) (laddove espressamente richiama "*altre erogazioni dello stesso tipo*"), possa essere intesa anche nel senso di precludere il versamento in favore dell'impresa di somme dovute a *titolo risarcitorio* in relazione a una vicenda sorta dall'affidamento (o dal mancato affidamento) di un appalto. Al riguardo prospetta due possibili interpretazioni:

f) di carattere letterale - ritenuta maggiormente compatibile con il carattere evidentemente afflittivo della disposizione in esame - la quale condurrebbe ad escludere che il risarcimento del danno presenti una *eadem ratio*

rispetto "*[ai] contributi, finanziamenti o mutui agevolati*" di cui è menzione nell'ambito della stessa lettera g);

g) di carattere logico – sistematica - capace cioè di valorizzare la funzione dalla norma e l'obiettivo con essa perseguito di contrasto a fenomeni di criminalità su base associativa - la quale indurrebbe a ritenere che il 'catalogo' delle ipotesi di cui alla lettera g) sia 'aperto' e che la locuzione "*altre erogazioni dello stesso tipo*", lungi dal 'chiudere' l'elencazione, presenterebbe piuttosto una valenza – per così dire – 'pan-tipizzante', volta cioè ad impedire nella sostanza l'erogazione di *qualunque* utilità di fonte pubblica in favore dell'impresa in odore di condizionamento malavitoso, a prescindere dalla fonte e dal tipo di tale utilità.

La sezione opta chiaramente per la seconda tesi interpretativa, sulla scorta dell'insegnamento dall'Adunanza plenaria che con la decisione 5 giugno 2012, n. 9 (in *Giur. it.*, 2012, 2410 (m), con nota di MAMELI; *Giornale dir. amm.*, 2012, 1209 (m), con nota di LUPO; *Riv. nel diritto*, 2013, 1153, con nota di LEONARDI), ha già esteso la portata preclusiva dell'articolo 67 alle erogazioni aventi matrice *indennitaria*, e prospetta come praticabile la strada di utilizzare i medesimi argomenti di carattere logico-sistematico al fine di precludere altresì le erogazioni pubbliche aventi carattere *risarcitorio*.

V.- Sulle interdittive antimafia si segnala, per completezza:

h) Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 (oggetto della News US in data 4 maggio 2016) che ha individuato i principi e criteri cui devono attenersi gli Uffici territoriali del Governo in sede di emanazione delle informative;

i) Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2016, n. 2774, sulle c.d. interdittive a cascata;

j) T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ordinanza 28 settembre 2016, n. 2337 (oggetto della News US in data 4 ottobre 2016) che ha sollevato la q.l.c. dell'art. 89-*bis* del Codice delle leggi antimafia;

k) Cons. Stato, sez. I, parere 17 novembre 2015, n. 497/15 (in *Foro it.*, 2016, III, 210, con nota di D'ANGELO cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza) che ha definito la differenza fra comunicazione antimafia, informativa antimafia ed effetti interdittivi;

l) Cons. Stato, Ad. plen., ordinanze 19 novembre 2012 n. 34 e 24 settembre 2012, n. 33 (in *Foro it.*, 2013, III, 5, con nota di TRAVI cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento) che hanno analizzato, sia pure nell'ottica del regolamento di competenza, la distinzione fra informativa antimafia c.d. tipica e atipica.